

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

**Conversione in legge del decreto-legge 23 dicembre 2016,
n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del
risparmio nel settore creditizio (2629)**

EMENDAMENTI

(al testo del decreto-legge)

Art. 4.

4.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «Regolamento (UE) n. 575/2013» inserire le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013».

4.2

LA COMMISSIONE

Al comma 3, dopo le parole: «può essere concessa» inserire la seguente: «anche».

Art. 6.

6.1

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «di cui al punto (ii)» con le seguenti: «di cui al numero 2)».

6.3

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «numero (ii)» con le seguenti: «numero 2),».

6.100

LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «comma 4» con le seguenti: «comma 3».

Art. 7.

7.100/100

BOTTICI, AIROLA

All'emendamento 7.100, apportare le seguenti modificazioni:

1) *alla lettera a), sopprimere le parole da: «e aggiungere in fine» fino alla fine della lettera;*

2) *sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) al comma 7, sostituire le parole: "a due mesi" con le seguenti: "a tre mesi"».

7.100/101

BOTTICI, AIROLA

All'emendamento 7.100, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 6, dopo la lettera *d*), aggiungere la seguente:

"*d-bis*) acquistare strumenti finanziari emessi dalla stessa banca richiedente";».

7.100

LA COMMISSIONE

Apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 5, sostituire le parole:* «Nel caso previsto dall'articolo 4, comma 2,» *con le seguenti:* «Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3» *e aggiungere, infine, le seguenti parole:* «Non è in ogni caso richiesta la presentazione del piano di ristrutturazione quando le passività garantite sono rimborsate entro due mesi dalla concessione della garanzia.»;

b) *sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Nei casi previsti dall'articolo 4, commi 2 e 3, la garanzia può essere concessa, in deroga al limite minimo di durata di tre mesi previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *a*), su strumenti finanziari con scadenza non superiore a due mesi.».

7.0.1

GIBIINO, D'ALÌ, SPILABOTTE, GASPARRI, RAZZI, MARIN, BERTACCO, AMIDEI, PICCOLI, Mariarosaria ROSSI, RIZZOTTI, PAGANO, COMPAGNA, AIELLO, GUALDANI, SCILIPOTI ISGRÒ, Maurizio ROSSI, PAGNONCELLI, Paolo ROMANI, MILO, ALICATA, TORRISI, FLORIS, Luciano ROSSI, ALBERTINI, SERAFINI, ZUFFADA, ARACRI, IURLARO, COMPAGNONE, GAMBARO, GIRO, MANDELLI, SCIASCIA, CALIENDO, Stefano ESPOSITO, FABBRI, CARDINALI, Mario MAURO, FUCKSIA, PELINO, BOCCARDI, DE PIN, ORELLANA, SIMEONI, QUAGLIARIELLO, Giovanni MAURO, GALIMBERTI, CANDIANI, PICCINELLI, RUVOLO, MANCUSO, SONEGO, STEFANI

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

«Art. 7-bis.

(Introduzione del divieto di acquisire quote di partecipazione in imprese o società che svolgono attività di intermediazione immobiliare)

1. Le banche e gli intermediari finanziari non possono acquisire o detenere partecipazioni in imprese o società che svolgono l'attività di intermediazione immobiliare ai sensi della legge n. 39 del 1989».

Art. 8.

8.3 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le somme corrisposte dal Tesoro agli istituti di credito per onorare la garanzia prevista dal presente decreto sono vincolate per destinazione e non aggredibili da altri creditori della banca a diverso titolo».

Art. 9.

9.1000

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la rubrica con la seguente:* «Relazioni alla Commissione europea e alle Camere»;

b) *al comma 1, dopo le parole:* «Commissione europea» *inserire le seguenti:* «e alle Camere».

Art. 10.

10.100 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «erogazione di liquidità di emergenza» *inserire le seguenti* «-ELA».

Art. 12.

12.100/100

BOTTICI, AIROLA

All'emendamento 12.100, sostituire le parole: «possono essere adottate» *con le seguenti:* «devono essere adottate».

12.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «sono adottate» *con le seguenti:* «possono essere adottate».

Art. 15.

15.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

Art. 17.

17.1000/100

BOTTICI, AIROLA

All'emendamento 17.000, sostituire le parole: «Sostituire il comma 2 con il seguente», con le seguenti: «Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "con particolare riferimento al divieto di acquistare azioni proprie o debito emesso dall'Emittente o esercitare un'opzione call su strumenti ibridi di capitale per l'intera durata del periodo di ristrutturazione, senza previa approvazione da parte della Commissione europea";

b) sostituire il comma 2 con il seguente:».

17.1000/101

BOTTICI, AIROLA

All'emendamento 17.1000, al comma 2 sostituire le parole: «può essere» con le seguenti: «deve essere».

17.1000/102

DE PETRIS

All'emendamento 17.1000, sostituire la lettera b), con la seguente:

«1. L'importo del trattamento economico e degli emolumenti annui omnnicomprensivi dei dipendenti e degli amministratori con deleghe delle

banche di cui all'articolo 1, comma 2, beneficiarie della concessione della garanzia dello Stato di cui al Capo I o del programma di interventi di rafforzamento patrimoniale di cui al Capo II, non può comunque superare complessivamente l'importo del trattamento economico del primo presidente della Corte di Cassazione. Sono in ogni caso fatte salve disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente. Ai fini dell'applicazione del presente comma, devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

2. Per gli amministratori con deleghe delle banche di cui al comma precedente, non possono essere previsti *bonus*, indennità ovvero benefici economici di fine mandato a qualunque titolo corrisposti.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal primo rinnovo dei consigli di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione ai contratti stipulati e agli atti emanati successivamente dopo la medesima data».

17.1000/103

AIROLA, BOTTICI

All'emendamento 17.1000, al comma 2, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:*

«*b-bis*) divieto di distribuire *bonus* monetari e *stock options* agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti;

b-ter) divieto di prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore dei promotori finanziari operanti nell'Emittente stessa»;

b) *dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«*2-bis*. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al comma 2, lettere *b-bis*) e *b-ter*), si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo di cui all'articolo 24».

17.1000

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Fermi restando i poteri dell’Autorità competente, la sottoscrizione può essere subordinata, in conformità alla decisione della Commissione europea sulla compatibilità dell’intervento con il quadro normativo dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato applicabile alle misure di ricapitalizzazione delle banche nel contesto della crisi finanziaria, alle seguenti condizioni:

a) revoca o sostituzione dei consiglieri esecutivi e del direttore generale dell’Emittente;

b) limitazione della retribuzione complessiva dei membri del consiglio di amministrazione e dell’alta dirigenza dell’Emittente».

Art. 18.

18.100

LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. Ai fini delle determinazioni previste dal comma 2, su richiesta del Ministero e nel termine da esso indicato, l’Emittente trasmette al Ministero e alla Banca d’Italia l’indicazione del valore delle azioni necessario per calcolare, in conformità con l’allegato, il prezzo delle azioni da attribuire ai titolari degli strumenti e prestiti indicati all’articolo 22, comma 2. Il valore delle azioni è calcolato da un soggetto in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’articolo 15, comma 3, secondo i seguenti criteri:

a) nel caso in cui la banca non sia quotata, il valore è calcolato in base alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali, all’andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l’intervento dello Stato di cui al presente Capo;

b) nel caso in cui la banca sia quotata, il valore delle azioni è determinato in base all’andamento delle quotazioni dei 30 giorni di mercato antecedenti la data indicata dal Ministero avendo riguardo alla data di prevista emanazione del decreto di cui al comma 3; nel caso di sospensione della quotazione per periodi complessivamente superiori a 15 giorni nel periodo di riferimento, il valore dell’azione è il minore tra il prezzo di riferimento medio degli ultimi 30 giorni di mercato nei quali l’azione è stata negoziata e quello determinato ai sensi del precedente punto a)».

Art. 19.

19.100/100

BOTTICI, AIROLA

All'emendamento 19.100, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) al comma 2, lettera c), sostituire le parole: "per un valore nominale pari al prezzo corrisposto dal Ministero ai sensi della lettera d)" con le seguenti: "per un valore nominale pari al valore minore tra il valore nominale delle azioni ed il corrispettivo pagato per la sottoscrizione od acquisto delle obbligazioni subordinate detenute alla data della conversione in azioni, al netto degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto ed al netto della differenza, se positiva, tra il rendimento dei sopracitati strumenti finanziari subordinati ed il rendimento di mercato di un buono del tesoro di durata equivalente o maggiormente vicina"».

19.100

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) gli strumenti oggetto di conversione sono stati sottoscritti o acquistati prima del 1° gennaio 2016; in caso di acquisto a titolo gratuito si fa riferimento al momento in cui lo strumento è stato acquistato dal dante causa;»;

b) *sostituire la lettera d) del comma 2 con la seguente:*

«*d*) il prezzo per l'acquisto da parte del Ministero delle azioni provenienti dall'applicazione delle misure di ripartizione degli oneri è corrisposto all'Emittente in relazione alle obbligazioni da questo assegnate agli azionisti; il prezzo per l'acquisto di dette azioni è il minore tra quello utilizzato per determinare il numero di azioni da attribuire in sede di conversione, ai sensi dell'articolo 22, comma 5, lettera d), e quello che determina un corrispettivo corrispondente al corrispettivo pagato dall'azionista per la sottoscrizione o l'acquisto degli strumenti oggetto di conversione ai sensi dell'articolo 22, comma 2, o nel caso di acquisto a titolo gratuito, al corrispettivo pagato dal dante causa;»;

c) *al comma 2, lettera e), sostituire le parole: «23, comma 2» con le seguenti: «22, comma 2».*

Sostituire l'Allegato con il seguente:

“Allegato

METODOLOGIE DI CALCOLO

In caso di applicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2

A) *Numero di azioni attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati*

Il numero di azioni ordinarie attribuite ai portatori degli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1), degli elementi di classe 2 e degli altri strumenti e prestiti subordinati (T2), in caso di conversione, è determinato secondo le seguenti formule:

$$NAZNSAT1 = \frac{VSAT1}{PAZN}$$

$$NAZNET2 = \frac{VET2}{PAZN}$$

$$PAZN = \frac{NAZV * PAZV - (NAZV * PAZV + VCSAT1 + VCET2 + AUCAPMEF) * K}{NAZV}$$

dove:

NAZNSAT1 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti AT1

NAZNET2 = numero nuove azioni ordinarie assegnate ai portatori di strumenti T2

VSAT1 = valore degli strumenti AT1 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera a), del decreto legge

VET2 = valore degli strumenti T2 da convertire determinato secondo quanto previsto dall'articolo 15, commi 1, lettera c), e 2, lettera a), del decreto legge

VCSAT1 = valore contabile degli strumenti AT1 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legge

VCET2 = valore contabile degli strumenti T2 da convertire fornito dall'Emittente ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto legge

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZN = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione

NAZV = numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

PAZV = valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c), e 18, comma 4

K = 15%

Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto il valore di PAZN è negativo, PAZN = 50%*PAZV

B) Numero delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:

$$\text{NAZNMEF} = \frac{\text{AUCAPMEF}}{\text{PAZNMEF}}$$

$$\text{PAZNMEF} = \text{PAZN} * (1 - W)$$

dove:

NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni di nuova emissione sottoscritte dal Ministero

$$W = 25\%$$

In caso di disapplicazione della misura di ripartizione degli oneri prevista dall'articolo 22, comma 2 (cfr. articolo 22, comma 7 del decreto legge)

Numero e prezzo di sottoscrizione delle azioni di nuova emissione attribuite al Ministero

Il numero di azioni ordinarie di nuova emissione attribuite al Ministero e il prezzo di sottoscrizione sono determinati secondo le seguenti formule:

$$\text{NAZNMEF} = \frac{\text{AUCAPMEF}}{\text{PAZNMEF}}$$

$$\text{PAZNMEF} = \frac{\text{NAZV} * \text{PAZV} - (\text{NAZV} * \text{PAZV} + \text{AUCAPMEF}) * Z}{\text{NAZV}} * (1 - W)$$

dove:

NAZNMEF = numero nuove azioni ordinarie assegnate al Ministero

AUCAPMEF = aumento di capitale sottoscritto dal Ministero

PAZNMEF = prezzo delle azioni ordinarie di nuova emissione assegnate al Ministero

NAZV = numero delle azioni ordinarie in circolazione prima dell'aumento di capitale previsto dall'articolo 18 del decreto legge

PAZV = valore delle azioni ordinarie determinato secondo quanto previsto dagli articoli 15, comma 2, lettera c), e 18, comma 4

$$Z = 15\%$$

$$W = 25\%$$

Se per effetto dell'applicazione del fattore di sconto Z il valore di PAZNMEF è negativo, PAZNMEF = ~~27,50%~~ * PAZV"

Art. 21.

21.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «31, comma 2, primo periodo, del Testo unico bancario» con le seguenti: «31, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385».

21.20 (testo 2 corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 37-bis, comma 1-bis, del Testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo le parole: "nella medesima provincia autonoma" sono inserite le seguenti: "e che comunque non abbiano più di due sportelli siti in province limitrofe"».

Art. 22.

22.100

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «dell'articolo 19» con le seguenti: «dell'articolo 18»;*

b) *al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «20, comma 1» con le seguenti: «19, comma 1»;*

c) *al comma 2, lettera b), sostituire le parole: «20, comma 1» con le seguenti: «19, comma 1»;*

d) *al comma 2 sostituire le parole: «secondo l'ordine di seguito indicato» con le seguenti: «di seguito indicate»;*

e) *al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

«c-bis) quando necessario per assicurare l'efficacia delle misure di ripartizione degli oneri, il decreto di cui all'articolo 18, comma 2, può disporre, in luogo della conversione, l'azzeramento del valore nominale de-

gli strumenti e prestiti di cui alle precedenti lettere e l'attribuzione di azioni ordinarie di nuova emissione computabili nel capitale primario di classe 1 dell'Emittente aventi le caratteristiche indicate nell'articolo 19, comma 1.»;

f) sostituire il comma 4, con il seguente:

«4. L'adozione delle misure previste dal comma 2 comporta, altresì, l'inefficacia delle clausole contrattuali o di altro tipo stipulate dall'Emittente aventi ad oggetto proprie azioni o strumenti di capitale di cui allo stesso comma 2 e relative ai diritti patrimoniali spettanti sugli stessi, che ne impediscono o limitano la piena computabilità nel capitale primario di classe 1»;

g) al comma 5, lettera d), dopo le parole: «nell'Allegato,» inserire le seguenti: «Parte A,»;

h) al comma 5, lettera e), sostituire le parole: «all'articolo 16» con le seguenti: «all'articolo 15»;

i) al comma 10, sostituire le parole: «all'articolo 19» con le seguenti: «all'articolo 18».

22.200

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. I maggiori o minori valori che derivano dall'applicazione del comma 2, alle banche emittenti di cui all'articolo 13, comma 2, del presente decreto, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta.».

Art. 23.

23.1000

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «due anni» con le seguenti: «tre anni».

23.100/100

BOTTICI, AIROLA

All'emendamento 23.100, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché, alle lettere a), b), c), d)» sostituire ovunque ricorrano le parole: «valore nominale» con le seguenti: «valore di acquisto».

23.100

LA COMMISSIONE

Al comma 3, sopprimere la parola: «reale» e sostituire le parole: «da essa emesse e indicate all'articolo 22, comma 2,» con le seguenti: «oggetto delle misure di ripartizione degli oneri ai sensi dell'articolo 22, comma 2,».

23.0.1000/100

BONFRISCO

All'emendamento 23.0.1000, sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione semestrale nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa per ciascuna istanza presentata e ciascun intervento effettuato ai sensi del presente Capo II».

23.0.1000/101

BOTTICI, AIROLA

All'emendamento 23.0.1000, al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le Camere devono altresì essere tempestivamente informate di eventuali rilievi o note inviate dalla Commissione europea in tale ambito».

23.0.1000/102

DE PETRIS

All'emendamento 23.0.1000, al comma 2 dopo le parole: «Nella relazione» inserire le seguenti: «è indicato l'elenco dei crediti concessi per un importo superiore al milione di euro e passati a sofferenza, riferiti alle ultime cinque annualità di bilancio, in deroga ad ogni normativa

avente ad oggetto la tutela dei dati personali, della legittima aspettativa di riservatezza o del legittimo affidamento nel sistema creditizio».

23.0.1000

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Relazione al Parlamento)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere una relazione quadrimestrale relativa alle istanze presentate e agli interventi effettuati, nella quale sono indicati l'ammontare delle risorse erogate e le finalità di spesa, ai sensi del presente Capo II.

2. Nella relazione sono indicate, con riferimento agli interventi effettuati nel quadrimestre, le informazioni attinenti al profilo di rischio e al merito di credito, riferite alla data nella quale sono stati concessi i finanziamenti, dei soggetti nei cui confronti l'Emittente vanta crediti, classificati in sofferenza, per un ammontare pari o superiore all'1 per cento del patrimonio netto.».

Art. 24.

24.100

LA COMMISSIONE

Rinumerare i commi 3, 4 e 5, rispettivamente, come 2, 3 e 4.

ORDINE DEL GIORNO

G.24.0.100 (già em. 24.0.2)

AIROLA, BOTTICI

Il Senato,

in sede di esame della legge di conversione del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio,

premesso che la commissione Finanze ha approvato un emendamento al decreto legge in esame che introduce le disposizioni generali per l'introduzione e lo sviluppo di azioni da parte di soggetti pubblici e privati, mirati a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale dettando le linee guida per una «Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale» autorizzando, a tal fine, la spesa di un milione di euro annuo a decorrere dal 2017;

impegna il Governo ad adottare ogni iniziativa necessaria al fine di diffondere anche mediante il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale le informazioni volte a promuovere, nell'ambito della citata Strategia nazionale, l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale.

EMENDAMENTI

24.0.2 (testo 3 corretto)/100

BOTTICI, MONTEVECCHI, AIROLA

All'emendamento 24.0.2 (Testo 3 corretto), apportare le seguenti modifiche:

a) *alla rubrica sopprimere le parole: «assicurativa e previdenziale»; conseguentemente, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «assicurativa e previdenziale»;*

b) *al comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: «Tali disposizioni assicurano l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità delle azioni dei soggetti pubblici in tema di educazione finanziaria e ne riconoscono l'importanza per la tutela del consumatore.»;*

c) *al comma 2, sostituire le parole: «sviluppano le competenze necessarie ad acquisire» con le seguenti: «acquisiscono» ed infine, sostituire le parole: «e delle opportunità finanziarie» con le seguenti: «degli strumenti finanziari»;*

d) *dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il "Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria", con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria ed ampliare le conoscenze dei cittadini per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato, in linea con quanto stabilito dalla Strategia nazionale per l'educazione finanziaria di cui al comma 3»;

e) *al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'università e della ricerca» aggiungere le seguenti: «e con la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Consob)», e al secondo periodo, sostituire le parole: «La Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale» con la seguente: «che»;*

f) *al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: «associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali.»;*

g) *sopprimere il comma 6;*

h) *al comma 8, sostituire le parole: «undici membri» con le seguenti: «nove membri» nonché, sopprimere le parole da: «uno dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni» fino a: «(COVIP)»;*

i) *al comma 10, infine sopprimere le parole: «e privati».*

24.0.2 (testo 3 corretto)/101

BONFRISCO

All'emendamento 24.0.2 (testo 3 corretto), apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sostituire le parole da: «si intende» fino alla fine, con le seguenti: «si richiede il processo attraverso il quale i consumatori e gli investitori migliorano la loro comprensione dei concetti e dei prodotti finanziari e, attraverso informazioni, guide e comunicazioni obiettive, sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie, al fine di compiere scelte informate, di sapere dove rivolgersi per aiuto e di intraprendere altre azioni concrete per migliorare il grado di benessere e di protezione finanziaria»;*

b) *al comma 9, sostituire il secondo periodo con il seguente: «L'attività del Comitato non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».*

24.0.2 (testo 3 corretto)/102

AIROLA, BOTTICI

All'emendamento 24.0.2 (Testo 3 corretto), al comma 3, lettera b), dopo le parole: «diffusione di informazioni» aggiungere le seguenti: «anche mediante il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».

24.0.2 (testo 3 corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Disposizioni generali concernenti l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale)

1. Le disposizioni del presente articolo prevedono misure ed interventi intesi a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Tali disposizioni assicurano l'efficacia, l'efficienza e la sistematicità

delle azioni dei soggetti pubblici e privati in tema di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale e riconoscono l'importanza dell'educazione finanziaria quale strumento per la tutela del consumatore e per un utilizzo più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.

2. In conformità con la definizione espressa dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), per educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, ai fini del presente articolo, si intende il processo attraverso il quale le persone migliorano la loro comprensione degli strumenti e dei prodotti finanziari e sviluppano le competenze necessarie ad acquisire una maggiore consapevolezza dei rischi e delle opportunità finanziarie.

3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca, adotta, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". La Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale dovrà conformarsi ai seguenti principi:

a) organizzare in modo sistematico il coordinamento dei soggetti pubblici e, eventualmente su base volontaria, privati già attivi nella materia, ovvero di quelli che saranno attivati dal programma, garantendo che gli interventi siano continui nel tempo, promuovendo lo scambio di informazioni tra i soggetti e la diffusione delle relative esperienze, competenze e buone pratiche, e definendo le modalità con cui le iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possano entrare in sinergia e collegarsi con le attività proprie del sistema nazionale dell'istruzione;

b) definire le politiche nazionali in materia di comunicazione e di diffusione di informazioni volte a promuovere l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale;

c) prevedere la possibilità di stipulare convenzioni atte a promuovere interventi di formazione con associazioni rappresentative di categorie produttive, ordini professionali, associazione dei consumatori, organizzazioni senza fini di lucro e università, anche con la partecipazione degli enti territoriali.

4. Lo schema di programma di cui al comma 3 è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia della Camera e del Senato e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente lo schema del programma alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine il programma può comunque essere adottato.

5. Il Governo trasmette annualmente alle Camere entro il 31 luglio una relazione sullo stato di attuazione della Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. La relazione può contenere le eventuali proposte di modifica e di aggiornamento del programma di cui al comma 3, da adottare con le medesime procedure previste al comma 4.

6. Per l'attuazione della Strategia nazionale di cui al comma 3 con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, istituisce il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, con il compito di promuovere e programmare iniziative di sensibilizzazione ed educazione finanziaria.

7. Dall'istituzione del Comitato di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica.

8. Il Comitato, composto da undici membri, è presieduto da un direttore, nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, scelto fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore. I membri diversi dal direttore, anch'essi scelti fra personalità con comprovate competenze ed esperienza nel settore, sono designati: uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, uno dal Ministro dello sviluppo economico, uno dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, uno dalla Banca d'Italia, uno dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), uno dall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), uno dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), uno dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, uno dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari (OCF). I membri del Comitato, nonché il direttore, durano in carica tre anni e l'incarico può essere rinnovato una sola volta.

9. Il Comitato opera, attraverso riunioni periodiche, prevedendo, ove necessario, la costituzione di specifici gruppi di ricerca cui possono partecipare accademici e esperti della materia. La partecipazione al Comitato non dà titolo ad alcun emolumento o compenso o gettone di presenza.

10. Il Comitato ha il compito di: individuare obiettivi misurabili, programmi e azioni da porre in essere, valorizzando le esperienze, le competenze e le iniziative maturate dai soggetti attivi sul territorio nazionale e favorendo la collaborazione tra i soggetti pubblici e privati.

11. Agli oneri derivanti dalle attività del Comitato, nel limite di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 26.

26.100

LA COMMISSIONE

Al comma 1, sostituire le parole: «24 maggio» con le seguenti: «21 maggio».

26.0.25

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. Dopo l'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono inseriti i seguenti:

"12-bis. Il Fondo può altresì rilasciare garanzie e/o controgaranzie nell'interesse del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), del Comitato italiano paralimpico (CIP), di Coni Servizi S.p.A. e delle federazioni sportive nazionali (FSN) a favore di organismi organizzatori di manifestazioni sportive o, nel caso di contro garanzia, a favore di un istituto di credito garante, per attività finalizzate allo svolgimento di competizioni internazionali di rilevante interesse pubblico, che prevedano altresì stanziamenti o garanzie dello Stato. Il rilascio delle garanzie e/o controgaranzie di cui al presente comma deve avvenire nel rispetto dei criteri e con le modalità di cui al comma 13.

12-ter. Per le finalità di cui al comma precedente, e segnatamente per la realizzazione del progetto Ryder Cup 2022, relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato, è concessa a favore di Ryder Cup Europe LLP, nel periodo 2017-2027, la garanzia dello Stato per un ammontare fino a 97 milioni di euro. La garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità di operatività della garanzia dello Stato"».

26.0.29 (testo 3)/100

DE PETRIS, BAROZZINO, BOCCHINO, CAMPANELLA, CERVellini, DE CRISTOFARO, MINEO, PETRAGLIA

All'emendamento 26.0.29 (testo 3), al comma 1, sostituire le parole da: «il coniuge, il convivente» fino alla fine del comma con le seguenti: «o coloro che li abbiano ricevuti a titolo non oneroso da uno o più parenti fino al secondo grado o da congiunto o convivente more uxorio, che li avessero acquistati in un rapporto negoziale diretto con la suddetta Banca in liquidazione, ovvero che ne fossero in possesso in seguito a suddivisione di una iniziale cointestazione di titoli acquistati secondo le medesime modalità;».

26.0.29 (testo 3)/101

IL RELATORE

All'emendamento 26.0.29 (testo 3), al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole: «il coniuge,» inserire le seguenti: «la parte dell'unione civile,»;*

b) *sostituire le parole: «convivente more uxorio» con le seguenti: «convivente di fatto ai sensi della legge 25 maggio 2016, n. 76».*

26.0.29 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, alla lettera a), sono aggiunte in fine le seguenti parole: "; il coniuge, il convivente *more uxorio*, i parenti entro il secondo grado in possesso degli strumenti finanziari di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), a seguito di trasferimento con atto tra vivi;".

2. All'articolo 9, comma 2, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, la lettera b) è soppressa».

26.0.44 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, le parole: "entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 maggio 2017"».

26.0.45

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 9, comma 6, del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto in fine il seguente periodo: "il servizio di assistenza agli investitori nella compilazione e nella presentazione dell'istanza di erogazione dell'indennizzo forfettario è gratuito. Le banche non possono richiedere, all'investitore che faccia domanda di presentazione dell'istanza, il pagamento o l'addebito di oneri o commissioni, sotto qualsiasi forma".».

26.0.46

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "L'opzione è esercitata con efficacia a valere dal 1° gennaio 2016 con il primo versamento di cui al comma 7, è irrevocabile e comporta l'applicazione

della disciplina di cui al presente articolo a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2016 fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2030, con l'obbligo del pagamento di un canone annuo.";

b) al comma 2, la parola: "annualmente" è sostituita dalle seguenti: "per ciascun esercizio di applicazione della disciplina" e dopo le parole: "e le imposte versate" sono aggiunte infine le seguenti: "come risultante alla data di chiusura dell'esercizio precedente";

c) al comma 7, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Il versamento del canone è effettuato per ciascun esercizio entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta precedente; per il primo periodo di applicazione della disciplina di cui al presente articolo, il versamento è, invece, effettuato, in ogni caso, entro il 31 luglio 2016 senza l'applicazione dell'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435".».

26.0.58 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Temporanea irrilevanza dei limiti del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai fini del diritto alla trasformazione delle attività per imposte anticipate)

1. Per i periodi d'imposta per i quali trova applicazione il comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ai fini del riporto delle perdite, per i soggetti di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non si applicano i limiti di cui al secondo periodo del comma 1 dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla quota di perdita derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10; a tali fini la perdita si presume prioritariamente derivante dalla deduzione di detti componenti negativi.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, in 10,9 milioni di euro per l'anno 2018, in 21,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 29,7 milioni di euro per l'anno 2020, in 25,3 milioni di euro per l'anno 2021, in 21,5 milioni di euro per l'anno 2022, in 19,6 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5,5 milioni di

euro per l'anno 2024, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero per 14,7 milioni di euro per l'anno 2017, per 10,9 milioni di euro per l'anno 2018 e per 29,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 27.

27.100

LA COMMISSIONE

Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: «per l'anno 2016» con le seguenti: «per l'anno 2017».

27.200

LA COMMISSIONE

Al comma 4, sostituire le parole: «periodo precedente» con le seguenti: «comma 3».

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

Coord 1

LA COMMISSIONE

All'articolo 6, al comma 5 sostituire le parole: «dall'articolo 24, comma 4», con le seguenti: «dall'articolo 24, comma 3».
